

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO
MULTIPIANO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI AREZZO NELL'AREA POSTA TRA VIA DUCCIO DI
BONINSEGNA E VIALE MECENATE MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA
(Art. 160 bis D. Lgs. 163/06 e smi)**

QUESITI

Quesito n. 1

In merito all'art. 5 dello Schema di convenzione, vogliate confermare che nei casi di ritardo nella predisposizione degli elaborati progettuali (definitivo ed esecutivo) il risarcimento dei danni, per come disciplinato dall'art. 1 dello Schema di convenzione, verrà richiesto direttamente al Soggetto Realizzatore e/o al Soggetto incaricato della progettazione se partecipante al RTI aggiudicatario;

Risposta

Ai sensi dell'art. 12 del Bando di Gara e del punto I del Disciplinare di Gara, la partecipazione alla procedura è riservata a RTI necessariamente composto da un soggetto realizzatore e da un soggetto finanziatore ed eventualmente da altri soggetti progettisti. Il soggetto realizzatore deve assumere lo *status* di capogruppo mandatario, mentre il soggetto finanziatore e gli eventuali progettisti devono assumere lo *status* di mandanti. Ciascun soggetto partecipante al RTI Aggiudicatario è direttamente responsabile verso Atam dei danni ad essa eventualmente cagionati e causalmente riconducibili al colpevole inadempimento o ritardato adempimento delle specifiche obbligazioni nascenti dal contratto a carico di ciascun soggetto partecipante. Visto che il contratto obbliga il soggetto realizzatore ovvero gli eventuali progettisti alla puntuale consegna dei progetti definitivi o esecutivi, l'art. 5 dello Schema di Convenzione consente di argomentare che, in caso di colpevole ritardo nella consegna di tali progetti, il responsabile verso Atam dei danni causalmente riconducibili a tale ritardo sarà il soggetto realizzatore ovvero gli eventuali progettisti. Nel caso in cui Atam abbia diritto al risarcimento della suindicata tipologia di danno, Atam agirà quindi nei confronti del soggetto realizzatore – anche in ragione del suo contemporaneo *status* di soggetto mandatario e capogruppo del RTI – ovvero nei confronti degli eventuali progettisti responsabili. Naturalmente, è facoltà dei soggetti partecipanti al RTI stabilire diverse regole interne di ripartizione delle eventuali responsabilità, in modo tale che, nel caso in cui il soggetto realizzatore o i progettisti dovessero trovarsi ad adempiere all'obbligo di risarcire il danno ad Atam nell'ipotesi sopra descritta, questi possano successivamente esercitare diritto di rivalsa nei confronti del soggetto finanziatore mandante o degli eventuali altri partecipanti al RTI secondo le regole stabilite in sede di costituzione del medesimo RTI.

Quesito n. 2

Premesso che la scrivente è una Società per Azioni, Vogliate chiarire se la dichiarazione di cui al punto IV) 3) lett. c) del disciplinare di Gara possa essere resa anche da uno solo dei legali rappresentanti o da un Suo Procuratore;

Risposta

Nel caso in cui i soggetti partecipanti alla gara siano società per azioni, le dichiarazioni di cui al punto IV, numero 3, lettera C, del Disciplinare di Gara devono essere rese, ai sensi dell'art.38 – comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 dagli amministratori ovvero dai direttori tecnici, in ogni caso muniti di potere di rappresentanza legale della società.

Quesito n. 3

Vogliate chiarire se nelle buste "A", "B" e "C" possa essere allegata una sola procura del legale rappresentante (ad esempio nella busta "A" – Documentazione Amministrativa) o altresì una procura in ciascuna busta;

Risposta

I plichi delle offerte devono contenere le quattro buste predisposte secondo gli accorgimenti e contenenti le documentazioni indicate nel complessivo punto IV del Disciplinare di Gara. La procura del legale rappresentante o sua copia autenticata deve essere inserita nella sola busta denominata "A - documentazione amministrativa".

Quesito n. 4

Date le particolarissime condizioni poste:

- “I canoni che ATAM SpA dovrà corrispondere al Finanziatore per tutta la durata del periodo di locazione saranno trimestrali anticipati e dovranno essere pagati il giorno 10 (dieci) dei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre di ciascun anno” (art. 13 comma 2 dello Schema di Convenzione),
- “ATAM SpA effettuerà il pagamento del primo canone di locazione entro il giorno 10 (dieci) del primo mese del trimestre successivo a quello in cui cade la data di collaudo provvisorio o di consegna anticipata delle opere.” (art. 13 comma 3 dello Schema di Convenzione),
- “L’operazione di leasing immobiliare è regolata a tasso variabile sulla base dello spread offerto in sede di gara. L’importo esatto dei canoni di locazione finanziaria sarà determinato alle date sopra richiamate, sulla base dei seguenti elementi:
T = tasso Euribor a tre mesi (360) rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il primo giorno del mese (1° Dicembre, 1° Marzo, 1° Giugno, 1° Settembre), antecedente quello di pagamento delle rate trimestrali del canone di leasing espresso in % con tre cifre decimali...” (art. 13 comma 4 dello Schema di Convenzione)

Si chiede cortesemente di calcolare le date di rilevazione del tasso e di pagamento del primo e dei successivi canoni.

Risposta

Premesse le ipotetiche date di collaudo indicate sotto, le date di rilevazione del tasso e di pagamento del primo e dei successivi canoni sono calcolate come da seguente tabella:

Data ipotetica di collaudo	Data rilevazione tasso 1° canone	Data pagamento 1° canone	Data rilevazione tasso 2° canone	Data pagamento 2° canone
09 Gennaio	01 Marzo	10 Aprile	01 Giugno	10 Luglio
11 Gennaio	01 Marzo	10 Aprile	01 Giugno	10 Luglio
31 Maggio	01 Giugno	10 Luglio	01 Settembre	10 Ottobre
03 Giugno	01 Giugno	10 Luglio	01 Settembre	10 Ottobre

Quesito n. 5

In merito all’art. 13 comma 4 dello Schema di Convenzione si chiede altresì di valutare l’opportunità di calcolare l’importo esatto dei canoni dovuti al tasso Euribor a tre mesi (360) rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno antecedente la data di pagamento aumentato dello specifico spread offerto in sede di gara, così come previsto per il pagamento degli oneri di prelocazione. Configurandosi altrimenti una forte aleatorietà sia per la Ditta offerente sia per la Vostra Spettabile Amministrazione:

Risposta

Confermiamo l’opportunità di calcolare l’importo dei canoni di locazione finanziaria così come indicato letteralmente all’art. 13, comma 4, dello Schema di Convenzione. A fronte di una reciproca e tollerabile aleatorietà, infatti, le modalità di calcolo ivi indicate rispondono alla necessità – anch’essa reciproca tanto per Atam quanto per il soggetto offerente – di avere i tempi tecnici sufficienti per calcolare l’importo del canone e predisporre il suo pagamento.

Quesito n. 6

In merito al seguente paragrafo dell’art. 13 dello Schema di Convenzione: “Al quinto, decimo e quindicesimo anno di ammortamento, l’ATAM SpA potrà esercitare, con preavviso di 30 (trenta) giorni lavorativi, un’opzione, irrevocabile nel periodo prescelto, di passaggio ad un tasso fisso annuo (360) parametrato all’Interest Rate Swap (IRS) corrispondente alla durata del suddetto periodo. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato il giorno lavorativo precedente quello di effetto dell’opzione dal quotidiano “Il Sole 24 Ore.”, Vogliate confermare che:

- al tasso IRS rilevato come sopra verrà sommato lo spread offerto in sede di gara;
- la frequenza dei canoni rimarrà trimestrale anticipata.

Risposta

In relazione all’eventuale passaggio dell’operazione di *leasing* dal tasso variabile al tasso fisso secondo le regole indicate all’art. 13, comma 5, dello Schema di Convenzione, si precisa che al

tasso IRS dovrà essere sommato lo *spread* offerto in sede di gara e si precisa contemporaneamente che la frequenza dei canoni rimarrà trimestrale anticipata.

Quesito n. 7

Nell'ambito della documentazione di gara si legge all'art. 16 a pag. 10 della convenzione: "Al termine del Leasing, il Comune di Arezzo o ATAM SpA eserciterà il diritto di opzione per l'acquisto delle opere oggetto del Leasing. La proprietà delle opere non si trasferirà al titolare della nuda proprietà fino a quando l'ATAM SpA non abbia provveduto al totale pagamento dei canoni di Leasing. Il prezzo finale da corrispondere per riscattare la proprietà delle opere è pari all'1% dei lavori pari a € _____";

Inoltre nell'ambito del contratto di servizio stipulato tra ATAM SpA e Comune di Arezzo del 28 maggio 2008, all'art. 3 si legge che: "tutti i beni immobili realizzati dal Gestore durante la vigenza dell'affidamento, qualunque ne sia il regime civilistico applicabile, sarà trasferita, di diritto, all'Ente alla scadenza, naturale o anticipata dell'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 del TUEL"; In ragione di tali previsioni, che sostanzialmente indicano come proprietario finale delle opere da realizzare il Comune di Arezzo, si può correttamente ritenere che il Comune di Arezzo sia obbligato in solido con l'ATAM SpA anche ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c. per la corresponsione di tutti i canoni di locazione finanziaria?

Risposta

Si ritiene non corretta l'interpretazione in base alla quale il Comune di Arezzo sia obbligato in solido con ATAM S.p.A. alla corresponsione dei canoni di leasing a titolo di fideiussore (ex art. 1936 C.C.).

Il rilascio da parte del Comune di Arezzo di garanzie fideiussorie in favore di società partecipate dall'EE.LL. è previsto e disciplinato dall'art. 207 del TUEL, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. La sua attivazione è prevista con apposita procedura, consistente nell'approvazione di specifica deliberazione da parte del Consiglio Comunale, che deve tener conto dei limiti e dei criteri imposti dal citato art. 207.

Ad oggi non risulta che il Comune di Arezzo abbia assunto atti finalizzati alla costituzione di garanzie fideiussorie a favore di ATAM S.p.a..

Quesito n. 8

Premesso che il disciplinare di gara al punto II.C) riporta i requisiti minimi che deve avere il soggetto incaricato della progettazione e che fra questi requisiti si richiede di aver svolto nel triennio 2006/2008 servizi in classe Ia (Costruzioni informate a grande semplicità) per un importo pari ad almeno il doppio di € 3.342.294,41+€ 882.815,41, vogliate confermare che tali importi possano essere raggiunti anche annoverando progetti di classe Ib (Edifici di media importanza) e Ic (Edifici di importanza maggiore) essendo tali classi superiori a Ia.

Risposta

I requisiti minimi che deve avere il soggetto progettista, in relazione all'importo dell'attività di progettazione nel triennio 2006 – 2008 e di cui al punto II.C) del Disciplinare di Gara, possono essere raggiunti anche annoverando oltre ai progetti della classe – Ia – anche quelle delle classi superiori - Ib – Ic – Id.

Quesito n. 9

Con riferimento allo Schema di Convenzione siamo a richiedere la possibilità di modificare l'art. 12: "12 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In ogni caso di grave e reiterato inadempimento del Soggetto Realizzatore, ATAM S.p.A. formulerà la contestazione degli addebiti allo stesso Soggetto Realizzatore mediante lettera raccomandata di messa in mora ai sensi dell'art. 1454 c.c., da inviarsi per conoscenza al Soggetto Finanziatore, nella quale gli assegnerà un termine perentorio non inferiore a 15 giorni entro il quale dovrà rimuovere le cause di risoluzione. Qualora, entro il termine assegnato, il Soggetto Realizzatore non ponga rimedio all'inadempimento, ATAM S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 160 bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i, richiederà per iscritto, tramite raccomandata A/R al Soggetto Finanziatore di sostituire il Soggetto Realizzatore stesso, accordandogli un termine non inferiore a 90 (novanta) giorni per designare una società con caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Soggetto Realizzatore medesimo all'epoca dell'affidamento

dell'appalto. Il nuovo Soggetto subentrerà nella Convenzione in luogo del precedente, previo assenso del Soggetto Aggiudicatario.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, senza che sia stato posto rimedio all'inadempimento e/o senza che il Finanziatore abbia provveduto alla sostituzione, ATAM S.p.A. potrà procedere direttamente alla sostituzione del Soggetto Realizzatore tramite la procedura di cui all'art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs 163/06 e smi.. ATAM S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. In tal caso che ATAM S.p.A. corrisponderà al Soggetto Finanziatore tutte le somme dallo stesso sostenute, oltre gli interessi, sino all'intervenuta risoluzione. Resta inteso che ATAM S.p.A. si riserva il diritto di ritenere tali somme fino all'individuazione del nuovo Soggetto Aggiudicatario, anche tramite la procedura di cui al citato art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs 163/06 e smi e comunque fino all'accertamento del debito del precedente Soggetto Aggiudicatario per le penali e i danni. In detto caso ATAM S.p.A. procederà anche ad escutere la polizza fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui al precedente punto 2 allegata alla presente.

Contestualmente al pagamento delle somme di cui sopra, il diritto di superficie costituito a favore del Soggetto Finanziatore si estingue."

Risposta

ATAM non è nelle condizioni di poter modificare l'art. 12 né altre disposizioni contenute nell'indicato Schema di Convenzione e negli altri atti di gara.

Si ritiene tuttavia che la proposta modificativa presupponga una richiesta di chiarimento rispetto al problema delle responsabilità dei soggetti partecipanti alla gara, che è del tutto simile ad una richiesta di chiarimenti già pervenutaci e sulla quale abbiamo già avuto modo di pronunciarci ufficialmente mediante pubblicazione del precedente quesito n. 1.

Quesito n. 10

Per il sub-elemento 1a) "soluzioni adottate e finalizzate ai minori costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture anche mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili" il Disciplinare, a pag. 9/16, indica che "Inoltre la relazione tecnica potrà contenere l'ipotesi di installazione di pannelli solari a copertura parziale dell'ultimo piano, corredata da un piano economico finanziario che ne certifichi la fattibilità anche economica."

È chiesto se l'ipotesi di installazione dei pannelli solari debba essere contenuta all'interno del prezzo offerto, con la conseguenza che il "ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara" sarà inferiore rispetto all'ipotesi che non contiene la fornitura di pannelli solari, oppure se detta installazione sia una ipotesi da sottoporre alla stazione appaltante come costo aggiuntivo, dimostrandone la convenienza per l'ATAM con il piano economico finanziario.

Risposta

Per una totale chiarezza e trasparenza nella valutazione delle offerte, è necessario che l'ipotesi dell'installazione dei pannelli solari venga presentata a questa stazione appaltante come eventuale costo aggiuntivo dell'appalto, corredata da un piano economico finanziario che ne dimostri la fattività e la convenienza economica.

Quesito n. 11

È chiesto se il piano economico finanziario di installazione dei pannelli solari dovrà trovare posto all'interno della relazione tecnica costituita da massimo n. 5 pagine formato A4 relativa alla manutenzione ordinaria oppure all'interno del piano di manutenzione straordinaria dell'opera costituito da ulteriori massimo n. 10 pagine formato A4.

Risposta

Dal Disciplinare di gara, alla pagina 9/16, relativamente alla documentazione contenuta nell'offerta tecnica per il sub-elemento 1a), risulta: "Inoltre la relazione tecnica potrà contenere l'ipotesi di installazione di pannelli solari a copertura parziale dell'ultimo piano, corredata da un piano economico finanziario che ne certifichi la fattibilità anche economica."; quindi, l'eventuale documentazione relativa all'installazione di pannelli solari, è da presentare come allegato alla relazione tecnica sopra citata.

Quesito n. 12

Posto che l'ipotesi di installazione dei pannelli solari avrà un risvolto sull'aspetto architettonico, è chiesto se detta ipotesi debba essere illustrata anche graficamente in pianta e in prospetto. In quest'ultimo caso è chiesto in quali delle tavole grafiche previste dal Disciplinare debba essere rappresentata.

Risposta

Appare evidente la necessità di rappresentare graficamente l'inserimento degli eventuali pannelli solari, così da evidenziarne l'impatto architettonico. E' altresì logico, inserire detta rappresentazione grafica nel sub-elemento 2°) "qualità architettonica", come indicato nel disciplinare di gara alla pagina 9/16.

Quesito n. 13

È chiesto se le relazioni tecniche e le tavole grafiche debbano essere firmate anche dal soggetto finanziatore.

Risposta

La relazione tecnica e le relative tavole grafiche devono essere firmate dal progettista e dall'impresa mandataria.

Quesito n. 14

Il presente bando di gara è stato pubblicato successivamente all'entrata in vigore della L. 102/09 che prevede l'abrogazione del co. 5° dell'art. 86 del D. Lgs 163/06. Ciò nonostante, il bando di gara richiede, a pena di esclusione l'allegato "giustificazione dei prezzi"; Pertanto con la presente siamo a richiedere se i giustificativi debbano comunque essere redatti ed allegati o se sarà effettuata una rettifica al bando di gara. Nel contempo si chiede, nel caso in cui i suddetti debbano essere presentati se le giustificazioni del Soggetto Realizzatore possano essere firmate solo dallo stesso Soggetto Realizzatore, mentre le giustificazioni del Soggetto Finanziatore, possono essere firmate solo dallo stesso Soggetto Finanziatore.

Risposta

L'art. 4 quater della legge 3 agosto 2009 n. 102, recante provvedimenti anticrisi ecc., ha proceduto alla abrogazione del comma 5 dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pertanto la richiesta di inserire, a corredo dell'offerta, nella busta "D – Giustificazioni prezzi" le analisi dei prezzi e relative giustificazioni, non ha più ragione di essere e, sopra tutto, non può essere motivo di esclusione il mancato inserimento di detta busta "D –Giustificazioni", tra i documenti a corredo dell'offerta.

Quesito n. 15

Il modulo dell'offerta economica e il disciplinare di gara riportano un importo di spese tecniche di € 150.579,74 da sottoporre a ribasso, mentre nel bando e nel documento D02 Quadro economico viene riportato l'importo di € 150.597,74. Richiediamo pertanto quale dei due valori debba essere ritenuto valido.

Risposta

L'importo di spese tecniche da sottoporre a ribasso ammonta ad € 150.597, 74. Trattasi di evidenti errori di trascrizioni gli importi riportati nel modulo dell'offerta economica e nel disciplinare di gara (pag.12 sub- elemento 7C)

Quesito n. 16

Nella domanda di partecipazione è richiesto: "indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento, con indicazione delle prestazioni che verranno eseguite da ciascun soggetto del RTI"; nel caso in cui il RTI sia costituito da un solo soggetto realizzatore e un solo soggetto

finanziatore le loro quote di partecipazione all'interno dell'ATI costituenda devono essere indicate quali 100% per il finanziatore e 100% per il realizzatore?

Risposta

Nel caso in cui il RTI sia costituito da un solo soggetto realizzatore e da un solo soggetto finanziatore le loro quote di partecipazione all'interno del costituendo RTI devono essere indicate quali: 100% per il finanziatore e 100% per il realizzatore.

Quesito n. 17

A chi competono gli eventuali oneri in caso di:

- **bonifica da ordigni bellici**
- **bonifica per sito inquinato ed eventuale smaltimento rifiuti speciali**
- **scavi archeologici**
- **spostamento servizi e sottoservizi**

A chi competono inoltre gli oneri per:

- **concessione edilizia**
- **passi carrabili definitivi**
- **richiesta CPI VVFF**

Risposta

Gli eventuali costi derivanti da interventi di: bonifica da ordigni bellici, bonifica del suolo da inquinanti e loro smaltimento, scavi archeologici, spostamento di servizi e sottoservizi, se necessari, saranno liquidati attraverso l'utilizzo di fondi per imprevisti inseriti tra le somme a disposizione del progetto e saranno a carico di questa Stazione appaltante. Per quanto riguarda gli oneri inerenti sia il permesso a costruire che gli eventuali passi carrabili si precisa che, trattandosi di Opera Pubblica, gli stessi non sono dovuti e comunque non saranno a carico del Soggetto realizzatore. Invece per quanto riguarda il CPI saranno a carico del Soggetto realizzatore gli oneri inerenti la richiesta e l'ottenimento del parere preventivo da parte dei VV.FF., mentre farà capo alla stazione appaltante il pagamento del bollettino per la richiesta di sopralluogo dei VV.FF. stessi inerente il rilascio all'azienda del Certificati Prevenzione Incendi dell'immobile.

Quesito n. 18

Il disciplinare di gara a pag. 8 prevede che "le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) del presente disciplinare devono essere uniche indipendentemente dalla costituzione del concorrente"

Le dichiarazioni di cui al punto 2) riguardano:

- **punti 2a e 2b requisiti del soggetto realizzatore per i quali è prevista la presentazione di copia dei certificati attestanti l'iscrizione SOA e la certificazione UNI EN ISO 9001**
- **punto 2c requisiti del soggetto finanziatore per i quali si reputa debba essere utilizzato il modulo C da codesto Ente predisposto e a firma del solo soggetto finanziatore**
- **punto 2d requisiti del soggetto incaricato della progettazione per il quale si reputa debba essere utilizzato il modulo D da codesto Ente predisposto e a firma del solo soggetto incaricato della progettazione**

Si chiede:

- **se la ns interpretazione sopra riportata sia da Voi condivisa**
- **se l'aver inserito al punto 2d il riferimento al precedente punto II lett. A) (riguardante i requisiti del soggetto finanziatore) sia un refuso o abbiamo mal interpretato il contenuto del punto**
- **se il soggetto incaricato della progettazione fosse composto da più progettisti, se ciascuno di essi può firmare disgiuntamente dagli altri una propria dichiarazione redatta secondo lo schema di cui al modulo D soprarichiamato.**

Risposta

- **L'interpretazione da Voi esplicitata, relativamente alle dichiarazioni di cui al punto n. 2 e sub elementi di tale punto, è corretta.**
- **Qualora il soggetto incaricato della progettazione fosse composto da più progettisti, ciascuno può firmare disgiuntamente dagli altri una propria dichiarazione redatta secondo lo schema di cui al modulo D.**

Quesito n. 19

Le dichiarazioni di impegno a presentare polizze CAR e RCT e quella di impegno a presentare polizza di responsabilità civile e professionale , previste al punto n. 6 del disciplinare di gara possono essere presentate da due o più Compagnie?

Risposta

Le dichiarazioni di impegno a presentare polizze CAR e RCT e quella di impegno a presentare polizza di responsabilità civile e professionale , previste al punto n. 6 del disciplinare di gara possono essere presentate da una o più compagnie di assicurazioni a scelta dai vari soggetti.

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE

DOCUMENTI TECNICI

Gli elaborati progettuali pubblicati nel sito www.atamarezzo.it e relativi alla gara in oggetto potranno essere ritirati in formato DWG presso la sede ATAM previo appuntamento con l'Ing. Mirko Farini al n° 0575/984520.

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

E' disponibile presso la sede ATAM un CD contenente i seguenti documenti:

- 1) Contratto di servizio COMUNE DI AREZZO – ATAM
- 2) Bilancio Preventivo anno 2009 e Relazione al Bilancio
- 3) Piano Economico Finanziario anno 2008
- 4) Bilancio d'esercizio e Relazione Collegio Sindacale anni 2007 e 2008

Il materiale può essere ritirato, previo appuntamento con il Rag. Paolo Scicolone al n° 0575/984520.